Rep. Decreti n. 321/2026 del 23/07/2026

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE PROFESSIONALI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - REGIME TRANSITORIO EX ART. 92 CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERIODO 2019-2021.

IL RETTORE

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto di Ateneo;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Visti il CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 e il CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 23.12.2015 e, in particolare l'articolo 10, comma 2, che modificando l'articolo 92, comma 5, del CCNL 18.01.2024, proroga la possibilità di attuare procedure economiche verticali c.d. "in deroga", originariamente prevista fino al 30 giugno 2026, al 31 dicembre 2026;

Preso atto della proposta di testo del "Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree professionali del personale tecnico-amministrativo - Regime transitorio ex art. 92 CCNL comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021";

Vista la seduta di contrattazione integrativa del 17.06.2026 nella quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree professionali del personale tecnico-amministrativo - Regime transitorio ex art. 92 CCNL comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021";

Preso atto delle proposte di modifiche pervenute dalle organizzazioni sindacali e recepite nel testo del suddetto Regolamento in quanto coerenti con il quadro normativo di riferimento;

Visto il testo definitivo del "Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree professionali del personale tecnico-amministrativo - Regime transitorio ex art. 92 CCNL comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021";

Vista la delibera n. 25/2026 del 22.06.2026, con la quale Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del "Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree professionali del personale tecnico-amministrativo - Regime transitorio ex art. 92 CCNL comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021";

Vista la delibera n. 55/2026 del 13.07.2026, con la quale il Senato accademico ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree professionali del personale tecnico-amministrativo - Regime transitorio ex art. 92 CCNL comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree professionali del personale tecnico-amministrativo - Regime transitorio ex art. 92 CCNL comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021", allegato al presente provvedimento.

2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Roma, 23.07.2026

F.to
Prof. Massimo Sacchetti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree professionali del personale tecnico-amministrativo

Regime transitorio ex art. 92 CCNL comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina - in conformità alle previsioni dell'art. 52, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 165/2001 e alle disposizioni dettate dall'art. 92, commi 5, 6 e 7 del CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 - le modalità di svolgimento delle procedure valutative per le progressioni tra le Aree professionali del personale tecnico-amministrativo attivate dall'Università degli studi di Roma "Foro Italico" **entro il termine del 31.12.2026.**

Per "progressione tra Aree" si intende il passaggio del/della dipendente dalla propria Area professionale di inquadramento a quella immediatamente superiore, nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsto dalla legge e dal CCNL di Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024.

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono riservate al personale tecnico amministrativo appartenente alle Aree professionali degli Operatori e dei Collaboratori in servizio presso l'Ateneo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La disciplina transitoria dettata dal presente regolamento non si applica alle procedure per le progressioni tra l'Area dei Funzionari e l'Area delle Elevate professionalità.

Art. 2 Princìpi generali e finalità

Le procedure per le progressioni tra le Aree si conformano ai princìpi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, nonché agli altri principi sanciti dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

Il ricorso alle procedure per le progressioni tra le Aree risponde a finalità di valorizzazione delle professionalità interne e di riconoscimento del merito.

Art. 3 Attivazione delle procedure

Nei limiti individuati dalle vigenti facoltà assunzionali e sulla base della programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, possono essere attivate procedure valutative per le progressioni tra le Aree. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento possono essere finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse previste all'art. 92, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18.01.2024.

Le procedure sono indette – previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione – mediante apposito bando emanato dal Direttore Generale e pubblicato sull'albo on-line e sul sito istituzionale di Ateneo per almeno 15 giorni.

Il bando deve riportare:

- il numero di posti disponibili per ciascuna Area e settore professionale;
- i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- le modalità di individuazione e nomina della Commissione valutatrice;
- i criteri di valutazione ed i punteggi attribuibili;

- le cause di esclusione dalla procedura che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
- le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità e le informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Il bando deve indicare, altresì, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il/la Responsabile del procedimento, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ad eccezione degli adempimenti di competenza della Commissione valutatrice.

Art. 4 Requisiti di ammissione

Ai fini dell'ammissione alle procedure valutative indette ai sensi del presente regolamento, i/le candidati/e, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" nello stesso settore professionale bandito;
- non aver subito sentenze irrevocabili di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- non essere incorso, nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura valutativa fissato nel bando, in provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto nell'ipotesi di insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001; ad ogni modo, non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3 punto 5 del CCNL 18.01.2024;
- aver conseguito una valutazione annuale positiva negli ultimi tre anni di servizio (o comunque nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico) ai sensi del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ateneo;
- in possesso dei requisiti, di seguito dettagliati, indicati nell'Allegato H – Tabella di corrispondenza del vigente CCNL di comparto – Triennio 2019-2021;
- l'esperienza maturata, richiesta come requisito di accesso, deve intendersi come esperienza a tempo indeterminato presso l'Università degli studi di Roma "Foro Italico", ovvero prestato a tempo indeterminato presso altre Università statali italiane. Sono esclusi i periodi di congedo/aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal/dalla dipendente ai sensi dei contratti collettivi e/o delle norme di legge vigenti;
- essere in possesso dei requisiti (titolo di studio + esperienza professionale maturata) come di seguito indicati e meglio specificati nel bando di indizione della procedura valutativa.
- da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori:

 ▪ diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure

 ▪ assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.
- da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari:

- laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure
- diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
In relazione alle caratteristiche delle posizioni da coprire, ciascun bando può prevedere ulteriori titoli o requisiti professionali specifici.
Il bando può prevedere che i/le candidati/e siano ammessi con riserva alla procedura. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento.

Art. 5 Commissione valutatrice

Per ciascuna tipologia di progressione è nominata una apposita Commissione valutatrice nominata con decreto del Direttore Generale, composta da tre componenti e un segretario verbalizzante, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra docenti, dirigenti e/o personale tecnico amministrativo dell'Ateneo o tra soggetti esterni che siano esperti di provata competenza nelle materie oggetto della procedura valutativa.
Se scelti tra il personale tecnico-amministrativo i componenti devono essere inquadrati in un'Area professionale almeno pari a quella dei Funzionari. Le funzioni di segretario possono essere svolte da personale tecnico-amministrativo appartenente ad un'Area professionale non inferiore a quella dei Collaboratori.
Tutti i/le componenti della Commissione valutatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dovranno sottoscrivere la dichiarazione prevista dalla Delibera ANAC n. 209 del 1° marzo 2017. Non possono far parte della commissione valutatrice, neanche con compiti di segretario/a, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo, coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.
Il provvedimento di nomina della Commissione valutatrice è pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione dedicata.

Art. 6) Criteri di valutazione

Ai fini della procedura comparativa per le progressioni tra le Aree "in deroga", di cui al presente regolamento, la commissione valutatrice dispone di un totale di 100 punti.
Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:

- esperienza maturata nell'Area di provenienza;

- titoli di studio;
- competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali, ad esclusione dei corsi di formazione obbligatori per tutto il personale (ad esclusione dei corsi di formazione obbligatori per tutto il personale come, ad esempio, il percorso formativo sulle "Competenze digitali per la PA" disponibile sulla piattaforma "Syllabus" o le Giornate della Trasparenza).

ESPERIENZA MATURATA NELL'AREA DI PROVENIENZA (max 40 punti)

Il punteggio è attribuito in base al numero degli anni di servizio prestati, a tempo indeterminato, nell'area di appartenenza e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **n. 40 punti**. In particolare, sono attribuiti n. 2 punti per ogni anno di servizio prestato a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", ovvero presso altre Università statali italiane, nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre (o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione del personale).

Per le frazioni di anno i suddetti punteggi sono attribuiti in proporzione ai mesi di effettivo servizio, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni. Non si tiene conto dei periodi di congedo/aspettativa che non concorrano alla maturazione dell'anzianità di servizio ai sensi dei contratti collettivi e/o delle norme di legge vigenti.

Possano presentare domanda di partecipazione alla procedura valutativa per un settore professionale differente da quello di inquadramento i/le dipendenti per i/le quali risulti pendente, alla data di pubblicazione del bando di indizione della procedura, istanza di cambio settore motivata da oggettiva pluriennale adibizione a compiti rientranti nel settore per il quale si concorre, attestata dal/dalla Responsabile della Struttura di afferenza; gli uffici competenti provvederanno alla definizione delle relative istanze in tempo utile per consentire alla Commissione valutativa di verificare il possesso dei requisiti di ammissione.

TITOLI DI STUDIO (max 25 punti)

Il punteggio massimo attribuibile per il presente criterio di valutazione è pari a **n. 25 punti**. Per i titoli di studio verranno valutati esclusivamente i titoli ulteriori rispetto a quelli utilizzati dal/dalla candidato/a quale requisito di accesso alla procedura.

La Commissione valutatrice tiene conto dei titoli indicati nelle tabelle seguenti ed assegna a ciascun/a candidato/a il punteggio relativo ai titoli posseduti dal/dalla medesimo/a alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, come indicati nella domanda medesima, fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Progressione dall'Area Operatori all'Area Collaboratori	
Titolo di studio	Punteggio
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	5

Laurea: - triennale - specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	 7 9
Master universitario di primo livello	1
Corso di Alta Formazione	1
Master universitario di secondo livello	2
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	4
Dottorato di ricerca	7

Progressione dall'Area Collaboratori all'Area Funzionari	
Titolo di studio	Punteggio
Laurea triennale	7
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	9
Master universitario di primo livello	1
Corso di Alta Formazione	1
Master universitario di secondo livello	2
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	5
Dottorato di ricerca	8

Con riferimento ai titoli di studio "Diploma di scuola secondaria di secondo grado", "Laurea triennale" e "Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.", il punteggio del titolo superiore assorbe quello del titolo inferiore. Se si posseggono più titoli di studio della stessa tipologia, il relativo punteggio viene incrementato del 20% (es. nel caso di possesso di due lauree triennali, al/alla candidato/a saranno attribuiti n. 8,4 punti anziché n. 7 punti).

I titoli post-laurea (in specifico Diploma di specializzazione e Dottorato di ricerca) devono essere attinenti con il Settore professionale per cui si concorre.

COMPETENZE PROFESSIONALI (max punti 35)

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun/a candidato/a sulla base della valutazione delle competenze professionali è pari a **n. 35 punti**. In particolare, la Commissione valutatrice tiene conto dei criteri di seguito descritti:

a) Abilitazioni professionali (esami di stato): 0,5 punti per ogni titolo **fino a un massimo di 1 punto**;
L'abilitazione professionale deve essere attinente con il profilo professionale per cui si concorre.

b) Competenze informatiche e linguistiche certificate: **fino a un massimo di 1 punto.**

- Certificazioni di conoscenza di lingua straniera, rilasciate da enti riconosciuti dal MUR (elenco enti certificatori pubblicato al seguente link: https://www.mim.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere, previo superamento di esame finale (la certificazione di livello superiore assorbe quella di livello inferiore) fino a un massimo di 0,5 punti:

- A1/A2: 0,1 punti;
- B1/B2: 0,2 punti;
- C1: 0,3 punti;
- C2: 0,5 punti.

- Certificazioni informatiche, rilasciate da ente di certificazione accreditato, conseguite negli ultimi 5 anni, previo superamento di esame finale (la certificazione di livello superiore assorbe quella di livello inferiore) ad esclusione dei corsi di formazione obbligatori per tutto il personale (es. percorso formativo sulle "Competenze digitali per la PA" disponibile sulla piattaforma "Syllabus") fino a un massimo di 0,5 punti:
 - Base: 0,1 punti
 - Intermedio: 0,2 punti;
 - Avanzato: 0,5 punti.

c) Corsi di Formazione: **fino a un massimo di 2 punti**.

Verranno valutati esclusivamente i corsi di formazione svolti negli ultimi 5 anni e pertinenti al profilo oggetto del concorso ad esclusione dei corsi di formazione obbligatori per tutto il personale (es. percorso formativo sulle "Competenze digitali per la PA" disponibile sulla piattaforma "Syllabus", Giornate della Trasparenza, etc….):

- Corsi di formazione con superamento esame finale, fino a un massimo di 2 punti, così ripartiti:
- Corsi di durata fino a 20 ore: 0,20 punti per ciascun corso
- Corsi di durata superiore a 20 ore: 0,50 punti per ciascun corso
- Corsi di Alta Formazione: 1 punto per ciascun corso

d) Competenze acquisite nel contesto lavorativo: **fino a un massimo di 25 punti.**

La Commissione valutatrice effettua un colloquio valutativo diretto ad approfondire le esperienze professionali e formative indicate dal/dalla candidato/a nella propria domanda di partecipazione, nonché a verificare che lo/la stesso/a abbia acquisito un livello di conoscenze, abilità e autonomia adeguati allo svolgimento dei compiti propri dell'Area professionale di destinazione, ed in relazione alle caratteristiche proprie del settore professionale di destinazione.

e) Incarichi affidati: **fino a un massimo di 6 punti.**

Verranno valutati esclusivamente gli incarichi attribuiti, negli ultimi cinque anni, con provvedimento o lettera di conferimento da parte del Rettore, del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico**.**

Incarichi attribuiti negli ultimi cinque anni:

Gruppi di lavoro	
per incarichi di durata predeterminata	0,25 punti per ogni incarico
per incarichi la cui durata non è predeterminata o predeterminabile	0,30 punti per ogni incarico

Componente di Commissione	
Presidente	0,50
Componente	0,40
Segretario	0,30

Art. 7 Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

La Commissione, al termine della procedura valutativa, provvede alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun/a candidato/a. A parità di punteggio complessivo, prevale il/la candidato/a con maggiore anzianità di servizio nell'area immediatamente inferiore a quella posta a selezione presso l'Università degli studi di Roma "Foro Italico". In caso di ulteriore parità, è preferito il/la candidato/a con minore età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori i/le candidati/e utilmente collocati/e in graduatoria nei limiti dei posti complessivamente messi a bando per ciascuna Area e Settore professionale di destinazione. Accertata la regolarità formale dei lavori della Commissione valutatrice da parte del/della Responsabile del procedimento, la graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

La graduatoria ha valore solo per la relativa procedura valutativa e può essere utilizzata esclusivamente per ricoprire i posti messi a bando, senza possibilità alcuna di ulteriori, futuri scorrimenti. Non si considera "scorrimento", ai fini di quanto sopra, l'attribuzione del posto al/alla candidato/a subentrante in caso di rinuncia alla progressione da parte del/della candidato/a dichiarato/a vincitore/trice.

Art. 8 Inquadramento dei vincitori e relativo trattamento economico

I vincitori della procedura valutativa sono chiamati a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nell'Area professionale immediatamente superiore a quella di provenienza.

I/le dipendenti che, a seguito dell'espletamento di una procedura valutativa, sono inquadrati nell'Area professionale superiore, non sono soggetti al periodo di prova.

Il passaggio all'Area professionale immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare previsto per la nuova Area dal vigente CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

Qualora il trattamento economico fondamentale in godimento, acquisito per effetto di progressioni economiche orizzontali effettuate nella categoria di provenienza secondo il previgente sistema di classificazione del personale, risulti superiore al trattamento tabellare della nuova Area professionale, il/la dipendente ha diritto al mantenimento, a titolo di *assegno ad personam*, della differenza retributiva. La quota eventualmente mantenuta è riassorbita in caso di progressione economica effettuata all'interno della nuova Area.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Art. 9 Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché al CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca vigente. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli studi di Roma "Foro italico" il giorno stesso della sua emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.